



**Buongiorno S.p.A.**

Sede Legale: Parma – Borgo Masnovo, 2

Capitale sociale: Euro 27.667.295,50 i.v.

Registro Imprese di Parma e C.F. n. 0269982.004.5

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27-28-29 APRILE 2011**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 - TER DEL DECRETO LEGISLATIVO  
24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI ARTICOLI 72 E 92 DEL  
REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N.  
11971 DEL 14 MAGGIO 1999**

\*

Signori Azionisti,

La presente relazione è resa in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito il "TUF"), che prescrive agli emittenti di mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, nonché agli articoli 72 e 92 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

In data 14 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. ("Buongiorno" o la "Società") si è riunito ed ha deliberato di sottoporre le proposte di modifiche statutarie qui illustrate all'Assemblea dei Soci, delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Mauro Del Rio, il potere di convocare l'Assemblea e di predisporre la presente relazione. L'Assemblea dei Soci è stata quindi chiamata a riunirsi in sede straordinaria per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Canali in Parma, via Verdi 6, in prima convocazione, e quindi per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, ovvero occorrendo, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale, in terza convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11, presso il My Hotels Villa Ducale, in Parma, Via Moletolo 53, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno in parte straordinaria:

***Ordine del giorno:***

**Parte straordinaria:**

1. *Modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti*

*degli azionisti di società quotate”, degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE”, e inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata). Delibere inerenti e conseguenti.*

**1. Modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE", e inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata). Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 92 nonché dell'Allegato 3A, schema n. 3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato), è stata predisposta per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie in adeguamento (i) alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 in attuazione della Direttiva 2007/36/CE (la cosiddetta "Direttiva Azionisti"), (ii) alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE", nonché (iii) alla nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

La normativa applicabile alle società quotate è stata di recente oggetto di significativi cambiamenti in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti sopra indicati.

Innanzitutto, il Decreto Legislativo n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche in relazione al funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, in particolare con riferimento al diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea, con l'intento di facilitare l'esercizio di tali diritti.

Inoltre, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificando le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abrogando la direttiva 84/253/CEE, ha modificato la disciplina relativa all'attività di revisione legale dei conti annuali e

consolidati.

Infine, con il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, la Consob ha dettato i principi ai quali le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate. A tal proposito, la Società ha provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010, il testo della nuova Procedura per le operazioni con parti correlate, nella quale sono regolamentate le procedure che governano l'effettuazione di operazioni con parti correlate e gli inerenti obblighi informativi. Tale Procedura è in vigore dal 1° gennaio 2011, fatta salva la diversa decorrenza prevista per gli oneri di informativa nei confronti del pubblico.

Alla luce di quanto precede Buongiorno è chiamata ad adeguare il proprio Statuto sociale laddove non pienamente in linea con i predetti interventi normativi e regolamentari.

La presente Relazione illustra le modificazioni proposte e le motivazioni ad esse sottese ed espone a confronto gli articoli dello statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto.

## **1. Motivazioni delle modifiche proposte**

1.1. L'articolo 125-*bis* del TUF, nella nuova formulazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 27/2010 in attuazione della Direttiva 2007/36/CE, regola espressamente il contenuto dell'avviso di convocazione, le modalità e i termini di pubblicazione del medesimo.

Al fine di adeguare l'articolo 9 dello Statuto sociale al nuovo disposto dell'art. 125-*bis* del TUF, si propone di modificare il paragrafo 9.1 ed eliminare il paragrafo 9.2, inserendo, con riferimento alla convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, un rinvio alle modalità e ai termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Con riferimento, inoltre, alla convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci, al fine di adeguare lo Statuto sociale al nuovo articolo 2367, comma 1, del codice civile, come modificato dal Decreto Legislativo n. 27/2010 - che ha elevato dal 10% al 20% la percentuale del capitale sociale rappresentata dai soci legittimati a chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea - si propone di modificare il paragrafo 9.3 inserendo un rinvio alla percentuale del capitale sociale richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

1.2. Sempre per ragioni di coerenza con l'impianto normativo che

regolamenta i diritti degli azionisti di società quotate - che, anche a livello terminologico, con riguardo alla partecipazione all'Assemblea, ha di regola sostituito il termine "socio" con un più generico riferimento al soggetto avente diritto al voto (si veda, in particolare, il nuovo articolo 135-*novies* del TUF) - si propone di adeguare in maniera corrispondente il dettato dei paragrafi 11.1 e 11.3 dello Statuto Sociale, intendendosi, quindi, che il Presidente dell'Assemblea abbia il potere di accertare il diritto di qualunque soggetto, anche non socio, ad intervenire all'Assemblea.

La modifica proposta è inoltre coerente con il nuovo sistema della "record date", in base al quale è riconosciuta la legittimazione a partecipare all'Assemblea a chi risulti titolare delle azioni ad una data predeterminata e precedente l'Assemblea (ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, come previsto dal nuovo art. 83-*sexies* del TUF), a prescindere dalle vicende traslative dello stesso titolo azionario successive a tale data. Di conseguenza vengono meno tutti i limiti imposti dalla legislazione applicabile alle società quotate al trasferimento delle azioni nel periodo intercorrente fra la data di registrazione e l'Assemblea, oltre che qualsiasi sistema di deposito delle azioni stesse.

Di conseguenza, si propone di modificare l'intero paragrafo 11.2 sostituendo ogni riferimento alla disciplina sulla certificazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e sul blocco delle azioni, oggi non più vigente in virtù del richiamato nuovo sistema della "record date", con un più generico richiamo alla normativa applicabile, prevedendo quindi che abbiano diritto ad intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto secondo la normativa applicabile.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva Azionisti e dal nuovo art. 135-*novies* del TUF, con riferimento alla rappresentanza in assemblea, si propone di modificare il paragrafo 11.3 prevedendo la possibilità per i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea di farsi rappresentare anche mediante delega conferita in via elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato dal Ministero di Giustizia. In conformità al sesto comma dell'art. 135-*novies* del TUF, si rende poi necessario integrare ulteriormente il paragrafo 11.3 inserendo almeno una modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto. In particolare, si propone di prevedere che la delega possa essere notificata alla Società mediante il ricorso ad una delle seguenti modalità, come indicate nell'avviso di convocazione: (i) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica, eventualmente certificata, se richiesto dalla normativa applicabile, (ii) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata nell'avviso di convocazione.

Infine, l'ulteriore modifica relativa all'articolo 11 dello Statuto sociale che viene sottoposta all'Assemblea è volta a derogare alla nuova disposizione di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, che prevede che gli emittenti

quotati designino per ciascuna assemblea un rappresentante comune a cui i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Si propone, pertanto, di derogare all'articolo 135-*undecies* del TUF inserendo nell'articolo 11 del vigente statuto sociale un nuovo paragrafo 11.4 che preveda la facoltà - e non l'obbligo - per la Società di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

1.3. Con riferimento all'articolo 16 dello Statuto sociale, si propone di sostituire, al paragrafo 16.9, la specifica indicazione del termine per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con un più generico richiamo ai termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (attualmente tale termine è il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea ai sensi del nuovo disposto dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF).

Inoltre, si propone di adeguare il paragrafo 16.11 al disposto del nuovo art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF, con riferimento alle modalità ed ai termini per l'attestazione della titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista, mediante un rinvio alla normativa tempo per tempo vigente.

1.4. Si propone di adeguare gli articoli 24, 25 e 32*bis* dello Statuto sociale (ivi inclusa la ridenominazione dell'articolo 32*bis*) al mutato quadro normativo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"). In base alla nuova disciplina, infatti, l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati è riservata agli iscritti in un apposito registro, ossia il registro unico dei revisori legali e delle società di revisione, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (si veda l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). E' dunque venuta meno la distinzione tra il registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che abilitava al controllo dei documenti contabili, e l'albo speciale tenuto dalla Consob, l'iscrizione nel quale era condizione necessaria per il controllo dei documenti contabili delle società con azioni quotate e delle altre società ad esse assimilate.

1.5. Il Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate (il "**Regolamento Consob**") prevede che lo statuto possa includere alcune norme che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali per l'approvazione di operazioni con parti correlate della società.

La Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010 (la "Procedura") prevede, agli articoli 3, comma 5, e 4.2.3, comma 3, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, la possibilità di derogare in caso di urgenza alle procedure in materia di operazioni con parti correlate per consentire alla Società, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 13, comma 6, e 11, comma 5 del Regolamento Consob. Tali disposizioni consentono, difatti, in presenza di una espressa previsione statutaria in tal senso, di inserire una deroga all'applicazione delle procedure per:

- a) le operazioni aventi carattere di urgenza, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano da questa essere autorizzate;
- b) le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale,

nel rispetto di talune condizioni e fermi restando gli obblighi di trasparenza normativamente previsti.

Inoltre, l'articolo 4.2.3, comma 2, della Procedura, prevede che le proposte di deliberazione relative alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare possano essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del competente comitato di amministratori indipendenti e che, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione possa realizzare comunque l'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e che la maggioranza di tali soci non esprima voto contrario all'operazione (il cosiddetto meccanismo di *whitewash*).

L'articolo 4.2.3, comma 4, della Procedura, prevede inoltre che il medesimo meccanismo di *whitewash* si applichi anche qualora - nel caso, prima descritto, di operazioni di competenza assembleare da porre in essere in situazioni di urgenza collegata a crisi aziendale - le valutazioni dell'organo di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza siano negative.

Si propone, pertanto, di adottare le modifiche statutarie che consentano di applicare le disposizioni della Procedura in materia di urgenza e di *whitewash* inserendo un nuovo articolo 33bis rubricato "Operazioni con parti correlate".

Si precisa che ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento Consob il Comitato per il Controllo sulla gestione ha espresso parere favorevole in merito alle illustrate proposte di modifiche statutarie in adeguamento alla nuova normativa in tema di parti correlate.

## 2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</p>	<p>TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</p>
<p>Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>9.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per le successive convocazioni, e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>9.2 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corriere della Sera;</li> <li>- Milano Finanza;</li> <li>- Il Sole 24 Ore;</li> <li>- Il Giornale.</li> </ul> <p>9.3 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne fanno domanda tanti Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>9.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>9.2 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne fanno domanda tanti Soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>9.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché, in Italia. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari</p>

<p>9.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché, in Italia. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società che l'organo amministrativo dovrà indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.</p>	<p>esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società che l'organo amministrativo dovrà indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.</p>
<p>Articolo 11 - Intervento in Assemblea</p> <p>11.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalla legge e dal regolamento di Assemblea, ove approvato dall'Assemblea.</p> <p>11.2 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci che abbiano depositato presso la sede Sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, le azioni o la relativa certificazione attestante la legittimazione a partecipare e a votare rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Le azioni o la relativa certificazione non possono essere ritirate prima della fine dell'Assemblea.</p> <p>11.3 Ogni Socio che abbia diritto di</p>	<p>Articolo 11 - Intervento in Assemblea</p> <p>11.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalla legge e dal regolamento di Assemblea, ove approvato dall'Assemblea.</p> <p>11.2 Possono intervenire in Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto secondo la normativa applicabile.</p> <p>11.3 Ogni soggetto legittimato ad intervenire può farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato dal Ministero della Giustizia.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione:</p> <p>(a) invio della delega all'indirizzo di</p>

<p>intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p>	<p>posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p> <p><u>11.4 La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune le proposte all'ordine del giorno.</u></p>
<p>Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da</p>	<p>Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da</p>

<p>amministratori esecutivi e non esecutivi.</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla elezione degli Amministratori sulla base di liste presentate dai Soci secondo quanto di seguito stabilito.</p> <p>16.3 Hanno diritto a presentare una lista soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste (ed i relativi criteri di calcolo, qualora tale percentuale sia diversa dal 2,5%) sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>16.4 Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non è consentita la presentazione, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, di liste collegate tra loro in alcun modo, anche indirettamente. Non possono presentare (o concorrere a presentare) più di una lista, né votare liste diverse, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, i soci che rientrino nella seguenti categorie: (i) un soggetto e le società da esso controllate; (ii) le</p>	<p>amministratori esecutivi e non esecutivi.</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla elezione degli Amministratori sulla base di liste presentate dai Soci secondo quanto di seguito stabilito.</p> <p>16.3 Hanno diritto a presentare una lista soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste (ed i relativi criteri di calcolo, qualora tale percentuale sia diversa dal 2,5%) sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>16.4 Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non è consentita la presentazione, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, di liste collegate tra loro in alcun modo, anche indirettamente. Non possono presentare (o concorrere a presentare) più di una lista, né votare liste diverse, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, i soci che rientrino nella seguenti categorie: (i) un soggetto e le società da esso controllate; (ii) le</p>
---	---

<p>società sottoposte a comune controllo; (iii) un soggetto e le parti ad esso correlate, o correlate a società da esso controllate o a società sottoposte a comune controllo; (iv) gli aderenti ad un patto parasociale, anche nullo, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con azioni quotate o diffuse o da loro controllanti.</p> <p>16.5 Ciascuna lista dovrà essere suddivisa in due sezioni e ciascun candidato dovrà essere abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>16.6 Nella prima sezione dovranno essere indicati un numero non inferiore a tre candidati i quali dovranno essere tutti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 per i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. Fermi restando tali requisiti, il primo di tali candidati dovrà essere, inoltre, iscritto nel registro dei revisori contabili.</p> <p>16.7. Nella seconda sezione dovranno essere indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili per la nomina ad amministratore fermo restando che non vi è alcun numero minimo di candidati da indicare.</p> <p>16.8 I candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista a pena di ineleggibilità. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti</p>	<p>società sottoposte a comune controllo; (iii) un soggetto e le parti ad esso correlate, o correlate a società da esso controllate o a società sottoposte a comune controllo; (iv) gli aderenti ad un patto parasociale, anche nullo, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con azioni quotate o diffuse o da loro controllanti.</p> <p>16.5 Ciascuna lista dovrà essere suddivisa in due sezioni e ciascun candidato dovrà essere abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>16.6 Nella prima sezione dovranno essere indicati un numero non inferiore a tre candidati i quali dovranno essere tutti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 per i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. Fermi restando tali requisiti, il primo di tali candidati dovrà essere, inoltre, iscritto nel registro dei revisori contabili.</p> <p>16.7. Nella seconda sezione dovranno essere indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili per la nomina ad amministratore fermo restando che non vi è alcun numero minimo di candidati da indicare.</p> <p>16.8 I candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista a pena di ineleggibilità. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti</p>
--	--

<p>indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.</p> <p>16.9 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della singola lista.</p> <p>16.10 In allegato alle liste devono essere forniti:</p> <p>(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dell'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(iii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;</p> <p>(iv) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di</p>	<p>indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.</p> <p>16.9 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>16.10 In allegato alle liste devono essere forniti:</p> <p>(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dell'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(iii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;</p> <p>(iv) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come</p>
--	--

<p>incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal presente statuto.</p> <p>16.11 Il possesso da parte del socio o dei soci che presentano una lista della percentuale del capitale minima a tal fine necessaria dovrà essere comprovato all'atto della presentazione, mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni o di altra documentazione equipollente.</p> <p>16.12 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo si considera come non presentata.</p> <p>16.13 Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.14 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato.</p>	<p>indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal presente statuto.</p> <p>16.11 Il possesso da parte del socio o dei soci che presentano una lista della percentuale del capitale minima a tal fine necessaria dovrà essere comprovato mediante apposita comunicazione dell'intermediario autorizzato. Tale comunicazione deve essere fornita nei termini previsti alla normativa applicabile.</p> <p>16.12 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo si considera come non presentata.</p> <p>16.13 Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.14 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato.</p> <p>16.14.1 Nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista.</p> <p>16.14.2 Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, si</p>
--	---

<p>16.14.1 Nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista.</p> <p>16.14.2 Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, si procederà secondo quanto previsto dai successivi paragrafi:</p> <p>(i) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti tutti gli Amministratori da nominare, meno uno, come segue: due Amministratori saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla prima sezione della lista e i restanti dalla seconda sezione della medesima lista, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati.</p> <p>(ii) Il rimanente amministratore da nominare sarà il primo candidato, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, della prima sezione della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la lista risultata più votata (la "Lista di Minoranza").</p> <p>(iii) Nel caso in cui la Lista di Minoranza non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>(iv) Viceversa, qualora la Lista di Minoranza abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari a 3 volte rispetto a quella richiesta per la presentazione delle liste, da essa sarà tratto oltre al primo amministratore indicato nella prima sezione della lista, un</p>	<p>procederà secondo quanto previsto dai successivi paragrafi:</p> <p>(i) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti tutti gli Amministratori da nominare, meno uno, come segue: due Amministratori saranno tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla prima sezione della lista e i restanti dalla seconda sezione della medesima lista, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati.</p> <p>(ii) Il rimanente amministratore da nominare sarà il primo candidato, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, della prima sezione della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la lista risultata più votata (la "Lista di Minoranza").</p> <p>(iii) Nel caso in cui la Lista di Minoranza non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>(iv) Viceversa, qualora la Lista di Minoranza abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari a 3 volte rispetto a quella richiesta per la presentazione delle liste, da essa sarà tratto oltre al primo amministratore indicato nella prima sezione della lista, un amministratore tratto dalla seconda sezione della medesima lista, se disponibile. I rimanenti amministratori saranno tratti dalla Lista di Maggioranza secondo quanto in precedenza indicato.</p> <p>(v) Qualora la Lista di Minoranza che ha ottenuto il secondo numero</p>
--	--

<p>amministratore tratto dalla seconda sezione della medesima lista, se disponibile. I rimanenti amministratori saranno tratti dalla Lista di Maggioranza secondo quanto in precedenza indicato.</p> <p>(v) Qualora la Lista di Minoranza che ha ottenuto il secondo numero di voti risulti collegata, anche in modo indiretto, con un socio che ha votato la Lista di Maggioranza, i candidati compresi in tale lista non saranno eletti. Risulteranno invece eletti i candidati (o il candidato a seconda del caso) della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che non siano collegate in alcun modo, neppure indiretto, con i soci che abbiano votato la Lista di Maggioranza. Qualora non vi sia alcuna lista che non risulti in alcun modo collegata con alcuno dei soci che hanno votato la Lista di Maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da quest'ultima.</p> <p>(vi) In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>16.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante</p>	<p>di voti risulti collegata, anche in modo indiretto, con un socio che ha votato la Lista di Maggioranza, i candidati compresi in tale lista non saranno eletti. Risulteranno invece eletti i candidati (o il candidato a seconda del caso) della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che non siano collegate in alcun modo, neppure indiretto, con i soci che abbiano votato la Lista di Maggioranza. Qualora non vi sia alcuna lista che non risulti in alcun modo collegata con alcuno dei soci che hanno votato la Lista di Maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da quest'ultima.</p> <p>(vi) In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>16.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Qualora l'amministratore cessato sia un membro del Comitato per il controllo sulla gestione, dovrà essere cooptato altro amministratore in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 25. L'amministratore così cooptato</p>
--	---

<p>cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Qualora l'amministratore cessato sia un membro del Comitato per il controllo sulla gestione, dovrà essere cooptato altro amministratore in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 25. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>16.16 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, purché sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, mediante cooptazione del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nella relativa sezione di tale lista. Qualora da quest'ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella relativa sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui</p>	<p>resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>16.16 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, purché sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, mediante cooptazione del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nella relativa sezione di tale lista. Qualora da quest'ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella relativa sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui</p>
---	---

<p>al precedente paragrafo 16.14.2 purché sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato eventualmente indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima sezione di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente paragrafo 16.14.2. L'amministratore così nominato scadrà insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p> <p>Qualora, infine, non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. un amministratore da esso prescelto in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica in precedenza ricoperta dal consigliere venuto a mancare. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>16.17 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l'Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione.</p> <p>16.18 Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, ovvero</p>	<p>di tale lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente paragrafo 16.14.2. L'amministratore così nominato scadrà insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p> <p>Qualora, infine, non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. un amministratore da esso prescelto in possesso dei requisiti per l'assunzione della carica in precedenza ricoperta dal consigliere venuto a mancare. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>16.17 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l'Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione.</p> <p>16.18 Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, ovvero</p>
---	---

<p>nell'ipotesi in cui si proceda all'integrazione del Consiglio in carica a seguito dalla determinazione dell'Assemblea di incrementare i componenti il Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di nomina degli amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica dovranno avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché dal presente statuto.</p> <p>16.19 Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica.</p> <p>16.20 Gli Amministratori sono rieleggibili; alla scadenza del termine restano in carica con tutti i poteri sino alla loro effettiva sostituzione.</p> <p>16.21 Il Consiglio potrà istituire comitati, privi di rilevanza esterna, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.</p>	<p>amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica dovranno avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché dal presente statuto.</p> <p>16.19 Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica.</p> <p>16.20 Gli Amministratori sono rieleggibili; alla scadenza del termine restano in carica con tutti i poteri sino alla loro effettiva sostituzione.</p> <p>16.21 Il Consiglio potrà istituire comitati, privi di rilevanza esterna, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.</p>
<p>Articolo 24 - Comitato per il controllo sulla gestione</p>	<p>Articolo 24 - Comitato per il controllo sulla gestione</p>
<p>24.1 Il Comitato per il controllo</p>	<p>24.1 Il Comitato per il controllo</p>

<p>sulla gestione vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Inoltre il Comitato svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.</p> <p>24.2 Il Comitato per il controllo sulla gestione vigila, altresì, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.</p> <p>24.3 Il Comitato per il controllo sulla gestione comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.</p>	<p>sulla gestione vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Inoltre il Comitato svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.</p> <p>24.2 Il Comitato per il controllo sulla gestione vigila, altresì, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.</p> <p>24.3 Il Comitato per il controllo sulla gestione comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.</p>
<p>Articolo 25 - Composizione del Comitato per il controllo sulla gestione</p> <p>25.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno tra i soggetti che presentano i requisiti previsti al successivo paragrafo. In ogni caso il Consiglio nomina quale componente del Comitato per il controllo sulla gestione l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza secondo quanto previsto al precedente</p>	<p>Articolo 25 - Composizione del Comitato per il controllo sulla gestione</p> <p>25.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno tra i soggetti che presentano i requisiti previsti al successivo paragrafo. In ogni caso il Consiglio nomina quale componente del Comitato per il controllo sulla gestione l'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza secondo quanto previsto al precedente</p>

<p>articolo 16, il quale assumerà la carica di Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione.</p> <p>25.2 Possono essere nominati quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione gli Amministratori che:</p> <p>(i) sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica da disposizioni normative e regolamentari e dal presente statuto e non si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità;</p> <p>(ii) non sono membri del Comitato esecutivo e a cui non siano state attribuite deleghe o particolari cariche e comunque che non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale e di Società che la controllano o ne sono controllate;</p> <p>(iii) non ricoprono la carica di membro dell'organo di controllo in più di 5 società quotate in mercati regolamentari italiani, non computandosi la Società.</p> <p>Inoltre, almeno uno dei membri del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli scritti nel Registro dei revisori contabili.</p>	<p>articolo 16, il quale assumerà la carica di Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione.</p> <p>25.2 Possono essere nominati quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione gli Amministratori che:</p> <p>(i) sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica da disposizioni normative e regolamentari e dal presente statuto e non si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità;</p> <p>(ii) non sono membri del Comitato esecutivo e a cui non siano state attribuite deleghe o particolari cariche e comunque che non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale e di Società che la controllano o ne sono controllate;</p> <p>(iii) non ricoprono la carica di membro dell'organo di controllo in più di 5 società quotate in mercati regolamentari italiani, non computandosi la Società.</p> <p>Inoltre, almeno uno dei membri del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>
<p>Articolo 32<i>bis</i> - Controllo contabile</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di</p>	<p>Articolo 32<i>bis</i> - Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le</p>

<p>legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.</p>	<p>responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.</p>
	<p>Articolo 33<i>bis</i> - Operazioni con parti correlate</p> <p>La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa.</p> <p>Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Nell'ipotesi di operazioni urgenti di competenza assembleare di cui al precedente capoverso, qualora l'organo di controllo esprima valutazione negativa in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del competente comitato di amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere l'operazione sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>

### 3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie proposte non integrino un'ipotesi di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

#### 4. Proposta di delibera

Signori Azionisti,

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende quindi sottoporre all'approvazione dei Signori Azionisti la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Buongiorno S.p.A. riunita oggi \_\_\_\_\_, validamente costituita e atta a deliberare,*

- *vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

#### DELIBERA

1. *di approvare la modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante “Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”, degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE”, e l'inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata), nel rispettivo “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea dei soci;*
2. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere a porre in essere ogni atto necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso il deposito dello statuto nel Registro delle Imprese e gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla normativa regolamentare nonché l'effettuazione di modifiche non sostanziali al testo della delibera e dello statuto, ove necessarie o opportune ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese.”*

\*\*\*\*

Milano, 25 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Mauro Del Rio